

## Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STRUMENTAZIONE AUTOMATICA DI LABORATORIO PER LA SEMINA DI CAMPIONI BIOLOGICI, PREPARAZIONE VETRINI PER ESAME MICROSCOPICO, ARRICCHIMENTO DI BRODI LIQUIDI, PER LE NECESSITA' DEL LABORATORIO ANALISI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' - ASL CN1, PER UN PERIODO DI SETTE ANNI.**

**GARA nr. 8626512 - CIG 9300098BA5**

***S.S. Acquisti  
Via Carlo Boggio nr. 12  
12100 Cuneo  
[protocollo@aslcn1.legalmailPA.it](mailto:protocollo@aslcn1.legalmailPA.it)***

<b>Art. 1 – Oggetto .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Struttura ed organizzazione del Laboratorio Analisi – Presidio Ospedaliero di Mondovì .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Obiettivi .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Quantitativi presunti campioni microbiologici su base annua .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Caratteristiche minime di fornitura .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Caratteristiche di fornitura oggetto di valutazione .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7 – Questionario Tecnico .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Certificazioni di conformità .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 9 – Assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di fornitura .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 – Termini e modalità di consegna reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo ed eventuale indisponibilità .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – Consegna Strumentazioni, installazione .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12 – Collaudo apparecchiature .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 13 – Periodo di prova .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 14 – Accettabilità della fornitura .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15 – Formazione del personale .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 16 – Aggiornamento tecnologico .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 17 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 18 - Radiazioni non ionizzanti/Dichiarazioni per Fisica Sanitaria .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 19 - Misure di Sicurezza ICT (AGID) .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 20 - Nomina Responsabile per il trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016 .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 21 – Inadempienze, negligenze, penalità .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 22 – Garanzia Definitiva .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 23 – Avvisi di sicurezza .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 24 – Fatturazione e pagamento .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 25 – Responsabilità .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 26 – Garanzie Assicurative della Responsabilità Civile .....</b>	<b>14</b>
<b>Art. 27 - Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 28 - Rinvio alle disposizioni legislative .....</b>	<b>15</b>
<b>Art. 29 - Risoluzione del contratto .....</b>	<b>15</b>

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente appalto, da espletarsi mediante procedura aperta, regolamentata dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che per semplicità sarà successivamente identificato come “Codice” e così come indicato all’Art. 3 del Disciplinare di gara a cui si rimanda, ha per oggetto la fornitura in service di una strumentazione automatica di Laboratorio per la semina di campioni biologici, preparazione vetrini per esame microscopico, arricchimento di brodi liquidi, per le necessità della S.S. Laboratorio Analisi – Presidio Ospedaliero di Mondovì, per un periodo di 7 anni.

Per strumentazione automatica di Laboratorio per la semina di campioni biologici, preparazione vetrini per esame microscopico, arricchimento di brodi liquidi, deve intendersi la fornitura completa di un insieme di beni e servizi costituito da:

- ✓ Strumentazione nuova o ricondizionata, a nuovo, di ultima generazione, che permetta, in automazione, la semina di campioni biologici, preparazione vetrini per esame microscopico, arricchimento di brodi liquidi, deposito dischetti antibiotati, completa di accessori;
- ✓ Materiali di consumo e dispositivi di prelievo;
- ✓ Software per la gestione della strumentazione;
- ✓ Interfaccia bidirezionale con il LIS del Laboratorio Analisi (Dedalus Concerto), con fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software) ove richiesto;
- ✓ Connessione informatica con il LIS del Laboratorio via Socket/HL7/ASTM (in assenza di connessioni TCP/IP in uscita dallo strumento dovrà essere fornito un “Lantronix” con idonee specifiche);
- ✓ Addestramento, re-training e tutoraggio del personale Tecnico e Dirigente preposto;
- ✓ Assistenza specialistica in relazione alla configurazione della strumentazione per l’ottimizzazione dei processi di semina dei campioni biologici, preparazione dei vetrini per esame microscopico, arricchimento di brodi liquidi, deposito di dischetti antibiotati;
- ✓ Assistenza tecnica comprendente:
  - a. Trasporto ed installazione della strumentazione;
  - b. Messa in funzione con fornitura, se necessario, di sistemi di stabilizzazione di corrente con gruppo di continuità e di sistemi di distillazione o deionizzazione dell’acqua eventualmente necessaria ai sistemi analitici;
  - c. Fornitura degli arredi necessari ad una corretta, ergonomica e funzionale collocazione della strumentazione;
  - d. Manutenzione ordinaria e straordinaria full risk;
  - e. Aggiornamento software nell’arco di validità del contratto, se disponibile;
  - f. Intervento tecnico, in caso di guasto, entro 8 ore lavorative dalla chiamata garantito su 5 giorni settimanali (Lunedì - Venerdì).
  - g. Sanificazione, disinstallazione e ritiro della strumentazione a fine contratto.

## **Art. 2 – Struttura ed organizzazione del Laboratorio Analisi – Presidio Ospedaliero di Mondovì**

Nell’anno 2019 (riferimento ante Covid) il Settore Microbiologia del Laboratorio Analisi del P.O. di Mondovì ha refertato: urocolture 30.000, identificazioni batteriche in spettrometria Maldi-Tof 12.000, identificazioni biochimiche 1.000, antibiogrammi 10.000.

Il gestionale utilizzato dal Laboratorio Analisi è Concerto della Ditta Dedalus

L’identificazione dei campioni prevede l’utilizzo di etichette autoadesive riportanti l’anagrafica del paziente, il codice assegnato e l’identificazione positiva tramite l’utilizzo di un codice a barre di 12 digit.

L’attività routinaria del Settore Microbiologia si svolge dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00; con orari ridotti il Settore Microbiologia gestisce l’attività anche nelle giornate prefestive e festive.

Il laboratorio Analisi non ha tempi di prenotazione in quanto è attivo l'accesso diretto con l'accettazione presso la Segreteria del Laboratorio Analisi e con la contestuale esecuzione del prelievo; è garantita anche la pre-accettazione; la consegna dei referti viene garantita normalmente entro 5 giorni dal prelievo per la maggior parte dei dosaggi oggetto del presente capitolato; i Reparti ospedalieri sono tutti informaticamente connessi al Laboratorio e possono visionare il referto, come validato.

### **Art. 3 – Obiettivi**

Gli obiettivi che si intendono realizzare con la strumentazione del presente capitolato sono:

- ✓ Disporre di una strumentazione che assicuri la massima qualità tecnica e analitica raggiungibile all'attuale stato dell'arte;
- ✓ Garantire la massima sicurezza per l'Operatore;
- ✓ Ridurre i tempi di esecuzione e migliorare il TAT operativo;
- ✓ Disporre di strumentazione di ultima generazione, di documentata affidabilità, con un elevato livello di automazione.

### **Art. 4 – Quantitativi presunti campioni microbiologici su base annua**

Urocolture	30.000
Emocolture	8.000
Ricerche microbiologiche su feci	2.000
Ricerche microbiologiche su liquidi vari	6.000
Ricerche microbiologiche su tamponi (varie sedi)	11.000

### **Art. 5 – Caratteristiche minime di fornitura**

Si elencano le **caratteristiche minime** della presente fornitura che dovranno essere garantite **pena l'esclusione**:

- ✓ Strumentazione di ultima generazione, certificata CE-IVD, nuova o ricondizionata, a nuovo;
- ✓ Lavorazione del campione in sicurezza;
- ✓ Ambiente per il trattamento del campione isolato;
- ✓ Utilizzo di filtri HEPA;
- ✓ Totale assenza di carry-over tra campioni;
- ✓ Strumentazione che assicuri l'inoculo e la semina di campioni biologici liquidi, o portati in fase liquida da contenitore primario, in completa automazione, con elevati standard di qualità di semina e riproducibilità;
- ✓ Apertura e chiusura, in completa esecuzione, dei contenitori primari sia con tappi a vite che a pressione;
- ✓ Etichettatura automatica dei prodotti secondari attraverso l'interfacciamento con il LIS del Laboratorio, per assicurare la completa tracciabilità del percorso analitico;
- ✓ Preparazione automatica del vetrino microbiologico;
- ✓ Arricchimento di brodi liquidi;
- ✓ Sistema di agitazione/miscelazione del campione prima della semina;
- ✓ Caricamento contemporaneo di almeno 8 (otto) tipologie di terreni;
- ✓ Produttività non inferiore a 150 piastre ora;
- ✓ Possibilità di espansione del sistema di semina con moduli aggiuntivi;
- ✓ Interfaccia bidirezionale con il LIS del Laboratorio Analisi (Dedalus Concerto), con fornitura di quanto necessario per la connessione (hardware e software) ove richiesto;

### **Art. 6 – Caratteristiche di fornitura oggetto di valutazione**

Le caratteristiche preferenziali sono elencate nell'allegato B al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

## **Art. 7 – Questionario Tecnico**

Di seguito si riporta l'elenco delle informazioni che dovranno essere **dichiarate nella formulazione dell'offerta in relazione al sistema analitico proposto facendo riferimento alla numerazione indicata:**

1. i limiti ambientali di funzionamento della strumentazione (temperatura, umidità, ecc.);
2. la tensione di alimentazione;
3. l'assorbimento elettrico;
4. la termodispersione;
5. la rumorosità sia in pausa che in esercizio;
6. l'ingombro della strumentazione e le specifiche per la collocazione delle medesime (fornitura di supporti e/o arredi per una corretta collocazione della stessa);
7. le eventuali opere necessarie per la collocazione (elettriche) i cui oneri saranno comunque a carico dell'aggiudicatario;
8. la data di introduzione della apparecchiatura sul mercato italiano;
9. le apparecchiature installate ed operative sul territorio nazionale, le sedi di installazione ed il relativo periodo di esercizio;
10. la disponibilità di software e di manuali di istruzione in lingua italiana;
11. l'attestazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dai sistemi offerti con indicazione:
  - della quantità dei rifiuti prodotti per ora di funzionamento;
  - della classificazione dei rifiuti secondo le normative vigenti;
  - dell'eventuale disponibilità di sistemi che differenziano i rifiuti prodotti tra infetti ed assimilabili agli urbani, con certificazione degli stessi;

## **Art. 8 – Certificazioni di conformità**

Le apparecchiature offerte, i loro accessori ed il materiale di consumo dovranno essere conformi alle normative in materia. In particolare la Ditta offerente dovrà presentare certificazioni e dichiarazioni di conformità delle apparecchiature offerte, nella propria e completa configurazione, rilasciate dalla ditta produttrice, ad ogni normativa e direttiva vigente, generale e specifica alla quale risulta soggetta ed in particolare:

- alle direttive comunitarie vigenti applicabili nel settore;
- l'approvazione CE o l'approvazione CE- IVD in base alla destinazione d'uso secondo le normative di riferimento ovvero Regolamento UE 2017/745 per i dispositivi medici oppure Regolamento UE 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro specificando se si avvale dei rispettivi regimi transitori;
- la conformità alle norme di sicurezza C.E.I. o altre norme internazionali, ufficialmente riconosciute, sulla sicurezza in ambiente medicale;
- alla direttiva 89/336/CEE e varianti, concernente la compatibilità elettromagnetica.

Si specifica che le certificazioni e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana o in lingua inglese.

La ditta dovrà inoltre presentare le seguenti certificazioni/dichiarazioni:

- dichiarazione che eventuali parti, componenti ed accessori del sistema sono privi di lattice (latex free) o specifica dei componenti lattice con indicazione della percentuale contenuta nella miscela;

Insieme all'apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d'uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore.

## **Art. 9 – Assistenza tecnica e manutenzione durante il periodo di fornitura**

La fornitura oggetto del presente capitolato deve comprendere obbligatoriamente il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del tipo FULL-RISK per tutte le apparecchiature e per tutta la durata contrattuale come segue:

- garantire il Committente da vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.);
- la manutenzione completa (preventiva, correttiva, evolutiva ed eventualmente da remoto) delle strumentazioni, come dettagliatamente sotto indicato;

Tutte le riparazioni effettuate sull'apparecchiatura dovranno eseguirsi secondo la buona regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente, con l'utilizzo di parti di ricambio originali in modo che non siano modificate le caratteristiche delle apparecchiature rispetto alle norme costruttive specifiche cui sono soggette.

### **a) manutenzione preventiva (programmata)**

La manutenzione preventiva comprende, secondo le prescrizioni del fabbricante (in accordo a quanto dichiarato nella documentazione tecnica e nei manuali d'uso ed in conformità alle vigenti norme legislative e tecniche, sia in termini di modalità che di periodismo) le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni di parti soggette ad usura e anche tutti gli interventi manutentivi richiesti dal software del sistema.

Il fornitore dovrà obbligatoriamente rispettare tutte le modalità ed il numero previsto degli interventi nel corso dei quali verranno eseguite le operazioni contemplate dalle indicazioni fornite dal produttore e come richiesto dal sistema di accreditamento delle Strutture destinatarie dei beni.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre eseguire, con periodicità almeno annuale, le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature offerte, con strumento dotato di certificato di taratura in corso di validità e consegna dei risultati alle strutture di Ingegneria Clinica.

A conclusione di ciascun intervento di manutenzione preventiva, i tecnici della Ditta dovranno redigere i rapporti di lavoro relativi agli interventi di manutenzione che dovranno essere sempre chiaramente riconducibili agli apparecchi: oltre al numero di serie, o di configurazione adottato dalla ditta, essi dovranno riportare sempre la data di esecuzione dell'attività, la tipologia di intervento eseguito, essere controfirmati da parte del personale dell'Azienda Sanitaria ed esser consegnati in copia all'Ingegneria Clinica;

### **b) manutenzione correttiva (su chiamata)**

La manutenzione correttiva è riferita a guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale e comprende la riparazione e/o sostituzione di tutte le parti difettose, compresi gli accessori e quant'altro componga l'attrezzatura nella configurazione fornita necessaria al buon funzionamento.

Detta manutenzione dovrà essere effettuata nelle seguenti modalità:

1. numero illimitato di interventi su chiamata;
2. tempo di intervento, in caso di guasto, entro 8 ore lavorative dalla chiamata e comunque entro le ore 10.00 del giorno successivo, garantito su 5 giorni settimanali (Lunedì-Venerdì).

Rientrano in quest'ambito anche tutti gli interventi disposti da parte del fabbricante delle apparecchiature a seguito dell'emissione di specifici avvisi di sicurezza.

In caso di fermo macchina superiore alle 24 ore lavorative si richiede di specificare la soluzione proposta per assicurare la continuità operativa al Laboratorio.

**c) *manutenzione evolutiva***

Per ciascun dispositivo installato, il fornitore dovrà garantire a proprie spese, l'aggiornamento hardware e software non appena disponibile, in conformità a eventuali aggiornamenti normativi comunitari e/o nazionali e/o regionali ovvero ad aggiornamenti evolutivi prescritti dalla casa produttrice.

**d) *assistenza remota e telemetrie***

L'assistenza remota, se richiesta, potrà essere distribuita al fornitore in modalità client tramite il terminatore aziendale. Gli accessi VPN saranno rilasciati solo dopo la valutazione da parte del personale interno, delle modalità di sicurezza e tracciabilità da parte del fornitore degli operatori autorizzati ad aprire la VPN. A tal fine, il fornitore dovrà trasmettere all'Ente la documentazione descrittiva delle misure di sicurezza tecniche e organizzative che la ditta ha implementato per garantire segmentazione del traffico, tracciabilità e autenticazione degli accessi (preferire soluzioni con autenticazione a doppio fattore), misure di sicurezza degli endpoint. Tutti gli accessi VPN saranno configurati e rilasciati puntualmente e personalmente agli operatori autorizzati. Le regole di accesso saranno date verso gli strumenti su porte e applicativi standard.

Gli accessi VPN saranno funzionanti secondo gli SLA contrattuali.

Le eventuali telemetrie per ricevere dati sullo stato del sistema, potranno essere configurate puntualmente soltanto in uscita verso la rete INTERNET. Non si possono utilizzare strumenti che permettano terminazioni VPN interne per bypassare le regole aziendali.

**Art. 10 – Termini e modalità di consegna reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo ed eventuale indisponibilità**

Il materiale dovrà essere fatto pervenire libero di ogni spesa nelle quantità di volta in volta ordinate da parte del Servizio preposto dell'Azienda Sanitaria, secondo le modalità indicate dal servizio stesso e secondo le effettive necessità senza che la ditta possa muovere eccezione alcuna in ordine alle quantità commissionate.

Tempi di consegna: entro 7 gg. naturali dal ricevimento dell'ordine se non specificato diversamente. In casi eccezionali di estrema urgenza la consegna dovrà avvenire entro 3 giorni effettivi dalla data dell'ordine.

Luogo e orario di consegna: la consegna dei prodotti deve essere effettuata esclusivamente franco Magazzino all'indirizzo indicato nell'ordine, nelle quantità di volta in volta ordinate dal competente servizio. I prodotti dovranno avere scadenza non inferiore a sei mesi dalla consegna.

A parziale deroga dell'art. 1510 del codice civile il fornitore si impegna a garantire la consegna della merce al destinatario e pertanto non si libera dell'obbligo della consegna fino a quando la merce sarà consegnata all'ASL CN1.

Fino al momento della consegna presso il magazzino indicato, i beni oggetto di fornitura restano in proprietà della ditta fornitrice; qualora la ditta effettui consegne tramite terzi, sarà comunque ritenuta responsabile di eventuali errori nella consegna da parte di tali vettori.

Consegne effettuate al di fuori di orari o in luoghi diversi da quanto indicato negli ordinativi saranno respinte, e non potrà addebitarsi all'Azienda Sanitaria responsabilità alcuna per l'eventuale perdita o deperimento della merce.

Qualora nel corso di vigenza contrattuale la ditta affidataria non fosse più in grado di fornire i prodotti oggetto del contratto, la stessa dovrà proporre eventuali dispositivi alternativi con

caratteristiche uguali o migliorative su cui l'Azienda contraente si riserva la valutazione. Nel caso di non conformità l'Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione contrattuale.

### **Art. 11 – Consegna Strumentazioni, installazione**

Le strumentazioni dovranno essere consegnate e installate presso il Laboratorio di Analisi del Presidio Ospedaliero di Mondovì (ASL CN1) entro 40 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatto salvo eventuale termine superiore a quanto indicato per motivate esigenze tecnico-organizzative dell'ASL CN1, senza nulla pretendere da parte della ditta.

Le date di consegna e installazione dovranno essere concordate dalla ditta aggiudicataria con congruo anticipo prendendo contatti sia con il Direttore della Struttura di Laboratorio Analisi dell'ASL CN1 o suo delegato, sia con la Struttura di Ingegneria Clinica rigorosamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica, specificando tutte le informazioni e i riferimenti per essere ricontattati e assumere gli accordi del caso.

Se gli apparecchi dispongono di cavi di tipo scollegabile, l'allacciamento delle apparecchiature all'alimentazione elettrica dovrà essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine corrispondenti alle prese dei locali dove avrà luogo l'installazione. Se nel manuale di installazione è consigliata la presenza di un sistema di filtraggio, condizionamento, continuità (rete di alimentazione elettrica) o di qualunque altro dispositivo o modalità installativa, la fornitura lo dovrà prevedere (compreso nel prezzo, se tali forniture od installazioni non sono state quotate a parte).

Tutti i lavori integrativi occorrenti alla corretta installazione e al perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte dovranno essere eseguiti a spese della Ditta aggiudicataria.

**Tutti gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione** delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria in particolare:

- a) le spese di imballo, trasporto fino al locale di installazione e facchinaggio;
- b) tutti gli oneri relativi all'installazione, alla corretta messa in esercizio ed al collaudo delle apparecchiature e tutti gli oneri, anche se non espressamente richiamati, necessari a consegnare le forniture a perfetta regola d'arte, senza oneri aggiuntivi in capo all'Azienda Sanitaria; la Ditta dovrà quindi fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie ed indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sottoparti in condizioni di efficienza e di sicurezza. In generale qualunque operazione "consigliata" nei manuali d'installazione e utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura della Ditta aggiudicataria;
- c) il ritiro di tutti gli imballaggi compresi gli oneri di smaltimento in discarica autorizzata.

La ditta aggiudicataria dovrà:

- consegnare le copie originali dei documenti di trasporto e tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica;
- consegnare, sia agli utilizzatori che all'Ingegneria Clinica, una copia del manuali d'istruzione in italiano ed in duplice copia (una copia in carta ed una su supporto informatico);

Al termine previsto di permanenza delle apparecchiature presso l'ASL CN1, la ditta dovrà provvedere alla disinstallazione e ritiro dell'intero sistema.

### **Art. 12 – Collaudo apparecchiature**

Il collaudo delle apparecchiature verrà eseguito dai Servizi di Ingegneria Clinica dell'ASL CN1 in contraddittorio con il fornitore, esso dovrà comprendere l'accettazione, le prove tecniche, la messa in servizio e la formazione iniziale.

Il collaudo sarà eseguito in presenza del Direttore della Struttura di Laboratorio Analisi o suo delegato, del fornitore con la partecipazione e presenza del Servizio di Ingegneria Clinica, al fine

di constatare che l'apparecchiatura consegnata presenti le caratteristiche previste dal presente capitolato e sia in grado di svolgere le funzioni richieste, nonché di assicurare prestazioni regolari. In fase di collaudo dovranno essere effettuate, da parte della ditta, direttamente in loco e prima della messa in servizio, tutte le prove ed i test di regolare funzionalità, in particolare dovranno essere **effettuate le verifiche di sicurezza** elettrica secondo la normativa vigente con idonea strumentazione regolarmente tarata. L'Azienda, anche tramite collaboratori esterni, potrà riservarsi il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, e potranno essere altresì richieste modifiche all'installazione e alla configurazione affinché la fornitura in opera sia rispondente a quanto inizialmente offerto e ordinato, ovviamente nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate, in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie e indispensabili per garantire il corretto funzionamento di tutta l'apparecchiatura o di sotto parti.

Dovranno essere consegnati: le copie originali dei documenti di trasporto; i report delle verifiche di sicurezza elettrica eseguite in loco, debitamente firmati e accompagnati dal certificato di taratura in corso di validità della strumentazione utilizzata; tutta l'ulteriore documentazione tecnica relativa alla reportistica di prove, test e verifiche particolari e funzionali eseguite in fabbrica.

Se all'atto del collaudo l'apparecchiatura non risultasse rispondente ai requisiti richiesti, la ditta dovrà provvedere entro dieci giorni all'adeguamento ai requisiti richiesti in capitolato.

La regolarità del collaudo verrà attestata mediante apposito verbale di collaudo predisposto dalla ditta e firmato congiuntamente da tutte le parti presenti e figure delegate. La firma dello specifico verbale di collaudo da parte dei rappresentanti della ditta, certificherà che le apparecchiature potranno essere utilizzate nel pieno rispetto della sicurezza per gli operatori, dimostrandone il completo e corretto funzionamento. Viene ritenuto positivo il collaudo che non presenta eventuali prescrizioni e riserve; in caso contrario la validità e la regolarità del collaudo decorre dalla data in cui tutte le eventuali prescrizioni e riserve precedentemente segnalate e le difformità saranno risolte, opportunamente certificate con evidenza scritta e regolarmente verbalizzate.

La ditta dovrà dettagliare analiticamente come intende procedere all'installazione della strumentazione, garantendo, nel contempo, la piena operatività del laboratorio; dovrà inoltre fornire un cronoprogramma che pianifichi puntualmente i tempi previsti per la fornitura, l'installazione, la messa a punto iniziale e l'avviamento sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari.

### **Art. 13 – Periodo di prova**

Dalla data del verbale di collaudo inizierà un "periodo di prova" non inferiore a mesi 3 (tre) e non superiore a mesi 12 (dodici) al fine di accertare l'effettiva rispondenza di quanto fornito dalla ditta Aggiudicataria ai requisiti dichiarati.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui si riscontrino delle anomalie, si concorderà con la ditta un ulteriore periodo entro il quale dovranno essere corrette, a spese di quest'ultima le anomalie riscontrate. Si specifica altresì che tutte le verifiche di congruità sopra indicate e le conseguenti azioni correttive saranno comunque espletate sistematicamente durante tutto il periodo di validità contrattuale.

Nel caso in cui le anomalie riscontrate non fossero correggibili e non venissero corrette, l'Azienda Sanitaria potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda Sanitaria;
- decorso tale termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a proprie spese. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse nei tempi indicati al ritiro dei dispositivi, l'Azienda Sanitaria restituirà detti dispositivi a spese della ditta aggiudicataria, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati agli stessi nelle fasi di disinstallazione e trasporto;

## **Art. 14 – Accettabilità della fornitura**

Il controllo quantitativo dei prodotti sarà effettuato all'atto delle consegne. La quantità sarà esclusivamente quella accettata presso i magazzini dell'Azienda Sanitaria e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti dei requisiti qualitativi dei prodotti, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata. I prodotti che presentano difetti e discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originario, e il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo.

In ogni momento, a cura dei competenti servizi, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte ed anche in questo caso il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

L'ASL CN1 non assume comunque responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dal fornitore.

Qualora le forniture o parte di esse, nei riguardi della loro confezione, scadenza e funzionalità, vengano dichiarate inaccettabili, l'aggiudicatario dovrà immediatamente ritirare quella quantità che non fosse ritenuta accettabile e provvedere alla relativa sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Azienda Sanitaria.

## **Art. 15 – Formazione del personale**

Si richiede un'adeguata formazione e supporto per l'avviamento e la messa a regime di quanto offerto che preveda:

- una formazione di base per tutto il personale operativo sul sistema;
- una formazione avanzata per il personale individuato come gestore del sistema;
- l'esecuzione di almeno un corso annuale di aggiornamento e re-training per tutto il personale operativo sul sistema.

Nella documentazione tecnica il fornitore dovrà proporre un dettagliato "Piano di Formazione del Personale" che riporterà lo schema dei corsi previsti, con relativa suddivisione per le diverse figure professionali (personale dirigente e tecnico sanitario di laboratorio) e sedi di attività con le informazioni:

- a. n. ore di formazione ritenute necessarie;
- b. modalità di tale formazione (in gruppo, con l'indicazione della numerosità del gruppo, individuale.....ecc);
- c. descrizione del materiale che verrà consegnato nei corsi.

La formazione dovrà essere svolta in loco, previo accordo con i Coordinatori, i Direttori e gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto. Detto corso di formazione dovrà essere ripetuto nell'ipotesi di un aggiornamento tecnologico del sistema, nel corso del periodo contrattuale. Tutti i corsi devono intendersi a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

## **Art. 16 – Aggiornamento tecnologico**

Qualora durante il periodo contrattuale di fornitura la ditta aggiudicataria dovesse porre in commercio nuovi reattivi, nuove metodiche o nuove apparecchiature, oltre ad integrazioni strumentali hardware e software, da considerarsi aggiornamenti tecnologici e quindi analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino pertanto migliori o uguali caratteristiche di rendimento

e funzionalità, la stessa dovrà proporre all'Azienda Sanitaria di fornire, ferme restando le condizioni economiche stabilite nella gara, i nuovi beni "in sostituzione" di quelli oggetto dell'aggiudicazione. La ditta dovrà pertanto garantire l'aggiornamento di tutte le componenti hardware e software delle apparecchiature offerte, in base a nuove release rese ufficialmente disponibili.

### **Art. 17 - Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

Come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. nr. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (Allegato 14 - DUVRI ASL CN1) contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta della ditta aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte della ditta aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi al contratto.

E' fatto obbligo comunque alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione).

La ditta dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello della Committente.

La ditta dovrà informare la Committente dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e predisporre tutta la documentazione prevista nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 secondo le modalità e la documentazione previste nel Documento Unico di valutazione dei rischi di interferenza.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nei documenti allegati DUVRI.

Prima che la Ditta aggiudicataria acceda ai locali dovrà essere effettuato un incontro, con redazione di Verbale (Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento), tra l'Azienda Sanitaria e la Ditta stessa.

### **Art. 18 - Radiazioni non ionizzanti/Dichiarazioni per Fisica Sanitaria**

Per ogni apparecchiatura e per ogni suo accessorio fonte anche presunta di radiazioni (apparecchiature e accessori a alimentazione elettrica dispositivi elettronici...) comunque emittente a qualsiasi titolo radiazioni dev'essere compilato il modulo (Allegato D) MODFISAN005 DOCUMENTO INFORMATIVO OBBLIGATORIO PER ACQUISIZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE E OTTICHE (D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII – Capi IV e V) allegato alla presente e devono essere fornite le informazioni del caso necessarie per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Non sono ammessi, se del caso, laser superiori a classe 2 sull'apparecchiatura e suoi accessori.

Le diverse componenti dovranno riportare, se necessario, opportuna cartellonistica (etichettatura) segnalante gli eventuali pericoli e divieti.

La ditta deve attestare che le emissioni e interferenze dell'intero impianto e accessori siano nei limiti di legge e norme di buona tecnica.

### **Art. 19 - Misure di Sicurezza ICT (AGID)**

L'A.S.L. CN1 ha definito un insieme minimo di misure di sicurezza ICT estrapolate dalle misure emanate dall'AgID con Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto

2015)", pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 103 del 5/5/2017. Tali misure sono indicate negli allegati al presente capitolato.

In accordo alla normativa AGID, eventuali accessi della Ditta aggiudicataria tramite la rete aziendale, per interventi di manutenzione preventiva o adeguativa o semplicemente per aggiornamenti periodici del sistema, dovranno essere concordati con questa Amministrazione che, allo scopo, abiliterà gli accessi in remoto ai tecnici della Ditta esclusivamente per il tempo necessario all'intervento.

#### **Art. 20 - Nomina Responsabile per il trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27.04.2016**

Si precisa che in considerazione della natura della fornitura/servizio la Ditta Aggiudicataria verrà nominata quale Responsabile Esterno per il trattamento dei dati personali.

Si rinvia al documento allegato che farà parte integrante del contratto di fornitura. **Si prega di compilare la sezione n. III.**

#### **Art. 21 – Inadempienze, negligenze, penalità**

- **Ritardi consegna strumentazione:**

Qualora la ditta aggiudicataria non provvedesse alla consegna delle apparecchiature nei termini stabiliti si procederà come segue:

- 1) Per un ritardo ingiustificato fino a 20 giorni (oltre i 40 gg dopo la stipula del contratto), l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo nella misura giornaliera del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del valore contrattuale;
- 2) per un ritardo ingiustificato superiore a 20 giorni l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'aggiudicazione senza obbligo di diffida.

- **Ritardi nelle consegne di materiale di consumo:**

- 1) in caso di ingiustificato ritardo nelle consegne, rispetto ai termini previsti nel presente capitolato l'Azienda Sanitaria potrà applicare a carico del fornitore inadempiente una penale, per ogni giorno di ritardo nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

- **Ritardi interventi Manutenzione/Assistenza Tecnica:**

- 1) per ogni giorno di ritardo o di superamento dei limiti temporali stabiliti per le prestazioni di assistenza tecnica e manutenzione, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Per ogni giorno di ritardo nella risoluzione della problematica, l'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

- **Fermo macchina:**

- 1) In caso di fermo macchina e non attivazione della soluzione richiesta e proposta per assicurare la continuità operativa del laboratorio, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale nella misura del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di fermo, oltre agli addebiti, delle spese e di ogni altro onere che l'Amministrazione dovrà sostenere per la ricerca e l'acquisto su piazza di strumentazione alternativa, fatti salvi i danni in capo all'Azienda;

- **Consegne non conformi:**

in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- Restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dall'Azienda contraente. In caso di

ritardo nella sostituzione l'Azienda contraente potrà applicare la penalità prevista per la ritardata consegna.

- Restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese ed emettere nota di credito, senza chiederne la sostituzione e procedere eventualmente all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Sarà equiparato alla mancata consegna il comportamento del fornitore che, intimato, non provveda entro i termini fissati a ritirare e sostituire, con spese a proprio carico, i prodotti non conformi a quanto richiesto e/o con validità inferiore a quella richiesta, con altri aventi le caratteristiche pattuite.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun modo il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al fornitore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). In caso di contestazione, il fornitore avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni, entro il termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Azienda contraente potrà procedere all'applicazione delle penali qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine assegnato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano giudicate idonee a giustificare l'inadempienza.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, se insufficienti, avvalersi della garanzia definitiva rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o provvedimento giudiziario.

Rimane fermo comunque per l'Azienda contraente il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico della ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda contraente a causa dell'inadempimento.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, l'Azienda, avrà la facoltà di recedere dal contratto per inadempimento comunicando tale decisione mediante lettera trasmessa tramite posta certificata (PEC) e addebitando al fornitore decaduto i costi sostenuti per la continuazione della fornitura.

## **Art. 22 – Garanzia Definitiva**

La ditta Aggjudicataria dovrà costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, del 10 per cento dell'importo complessivo della fornitura aggiudicata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In caso di proroga/rinnovo della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni, per un periodo non inferiore alla proroga/rinnovo.

La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

### **Art. 23 – Avvisi di sicurezza**

Qualora i dispositivi forniti dovessero essere oggetto di ritiro dal mercato o di azioni correttive di campo (FSCA), la Ditta aggiudicataria, ai sensi della normativa vigente e al fine di non incorrere in gravi irregolarità, dovrà informare il Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici – presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'ASL CN1 di questa Azienda – tramite lettere di informazioni di sicurezza (Avvisi di sicurezza) nonché provvedere alla comunicazione all'Ufficio Vigilanza sui Dispositivi Medici e/o all'Ufficio Vigilanza sugli IVD presso il Ministero della Salute.

### **Art. 24 – Fatturazione e pagamento**

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge, con esplicito riferimento al documento di trasporto e al numero del buono d'ordine nonché l'indicazione del CIG.

Il pagamento dei canoni di noleggio della strumentazione, fatturati a cadenza trimestrale posticipata, verrà disposto dalla data del verbale di collaudo con esito positivo dall'ultima strumentazione consegnata.

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dal Decreto attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e dall'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014, le fatture nei confronti delle P.A., dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia delle Finanze. La trasmissione è vincolata alla presenza del codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni.

I pagamenti dei corrispettivi dovuti, salvo verifica di regolare fornitura e deduzione di eventuali penalità in cui la ditta fosse incorsa, saranno effettuati a norma di legge (D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012).

Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine e al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

### **Art. 25 – Responsabilità**

L'appaltatore sarà responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato, per negligenza, imperizia per fatto proprio o cattivo uso da parte del proprio personale dipendente, agli stabili ed agli apparecchi installati e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.

### **Art. 26 – Garanzie Assicurative della Responsabilità Civile**

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura, dovrà stipulare una polizza assicurativa della Responsabilità civile verso l'ASL CN1, i loro dipendenti, verso terzi e i propri addetti, per tutta la durata contrattuale con massimale pari almeno all'importo di fornitura. **La polizza dovrà essere presentata al fine della stipula del contratto.**

La garanzia dovrà comprendere:

- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all'esecuzione della fornitura;
- il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone o cose a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti,

- il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
- responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionali, ecc.
- i danni derivanti da incendio e/o scoppio, a cose dell'Amministrazione, a cose di terzi, a cose di proprietà dell'assicurato o da lui comunque detenute;
- i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni;
- i danni da esalazione o i danni derivanti da inquinamento accidentale;
- i danni ai locali nei quali si svolge l'attività.

### **Art. 27 - Fallimento, successioni e cessione della ditta aggiudicataria**

Il contratto si intende risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria, l'Azienda contraente potrà consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi, oppure, a loro insindacabile giudizio, dichiarare risolto l'impegno assunto dal de cuius.

Il consenso scritto dell'Azienda contraente è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione dell'azienda fornitrice o assuntrice del servizio.

### **Art. 28 - Rinvio alle disposizioni legislative**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si richiamano le normative vigenti in materia di pubbliche forniture e le norme del Codice Civile.

### **Art. 29 - Risoluzione del contratto**

La risoluzione del contratto, avviene di diritto non appena questa stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. previa diffida da comunicarsi all'appaltatore con PEC al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a diffida formate da parte della Amministrazione;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi/forniture oggetto del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto, di cessione del credito e del contratto;
- cessazione e fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del Codice;

Si rimanda inoltre a quanto previsto all'art. 108 del Codice.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica da parte di questa Amministrazione all'appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, questa Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto qualora si rendano disponibili esiti di procedure di gara centralizzate

relative alla fornitura in argomento da parte della Centrale di Committenza Regionale di riferimento (S.C.R. Piemonte) oppure attivi di CONSIP S.p.A.

**Allegati:**

- Allegato A – Specifiche tecniche obbligatorie
- Allegato B – Specifiche oggetto di valutazione
- Allegato C – Assistenza tecnica
- Allegato D – Modello FISAN005